



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA)

ALLEGATO EMISSIONI

Repertorio: 217/2020

Autorizzazione ai sensi dell'Art. 269, comma 8 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, per le emissioni in atmosfera derivanti da stabilimento per produzione lattiero-casearia, ubicato in Comune di Norcia (PG), Via dell'Economia - Loc. Opaco, della ditta GRUPPO GRIFO AGROALIMENTARE Società Agricola Cooperativa, con sede legale in Comune di Perugia (PG), Strada dei Loggi, n. 59 - Loc. Ponte San Giovanni

PREMESSE

Visto

che con istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta tramite il SUAP del Comune di Norcia (PG), acquisita dalla Regione Umbria in data 18/04/2019, con prot. n. 0078457 e successiva integrazione acquisita al prot. n. 0145633 del 26/07/2019, la ditta GRUPPO GRIFO AGROALIMENTARE Società Agricola Cooperativa, con sede legale in Comune di Perugia (PG), Strada dei Loggi, n. 59 - Loc. Ponte San Giovanni, ha richiesto la modifica ai sensi dell'art. 269, comma 8, del D.Lgs. 152/2006, dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rispetto allo stabilimento ubicato in Comune di Norcia (PG), Via dell'Economia - Loc. Opaco.

Considerato:

il progetto e gli allegati tecnici dai quali risultano ciclo produttivo, tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, quantità e qualità delle emissioni e termine della messa a regime degli impianti e gli ulteriori elementi forniti dalla ditta con nota acquisita dalla Regione Umbria con prot. n. 0200599 del 29/10/2019;

Vista:

l'autorizzazione per le emissioni atmosferiche già rilasciata dal Comune di Norcia con A.U.A. n. 18 del 19/03/2018;

Ritenuto:

di far riferimento per la valutazione dei limiti di emissione alle disposizioni del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, del D.Lgs. 13/08/2010 n. 155, nonché a precedenti autorizzazioni rilasciate in ambito regionale per impianti simili;

Considerato il parere tecnico formulato dall'ARPA con nota prot. n. 0020457 del 05/11/2019, acquisita al protocollo regionale n. 0206428 del 06/11/2019;

Considerato il parere trasmesso dal Comune di Norcia del 09/10/2019, acquisto al protocollo regionale n. 0187306 del 10/10/2019;

DESCRIZIONE ATTIVITA':

- il ciclo produttivo svolto nello stabilimento oggetto del presente atto consta schematicamente delle lavorazioni di:
 - approvvigionamento di latte dai soci produttori della cooperativa;
 - pastorizzazione del latte;
 - produzione di formaggio e altri derivati del latte quali ricotta, panna e yogurt;
- i punti di emissione E1 ed E2 sono connessi, rispettivamente, a n. 2 impianti di combustione alimentati a metano con potenza termica nominale unitaria dichiarata pari a 1,95 MW;
- il punto di emissione E4 è connesso ad impianto di combustione alimentato a metano con potenza termica nominale dichiarata pari a 0,35 MW;
- il punto di emissione E5 è connesso a due macchinari per confezionamento sottovuoto del prodotto finito;
- l'emissione E5, in relazione alla sostanziale assenza di inquinanti, può essere ritenuta scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico;
- gli impianti termici civili connessi ai punti di emissione E3, E6, E7, E8 ed E9, alimentati a metano e con potenza termica nominale dichiarata inferiore a 3 MW, sono soggetti alla Parte Quinta, Titolo II del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152;
- nel punto di emissione E10 viene convogliata l'estrazione del vapore acqueo generato dal processo di produzione delle ricotte;
- il punto di emissione E10, connesso a ricambio d'aria esclusivamente adibito alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti, è escluso dal campo di applicazione della parte quinta del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, ai sensi dell'art. 272, comma 5 del medesimo decreto;
- il Gestore intende installare:
 - una vasca per lavaggio delle griglie utilizzate per il trasporto dei formaggi mediante soluzione acquosa di idrossido di sodio, con realizzazione del punto di emissione E11;
 - una macchina idropulitrice connessa a impianto di combustione alimentato a gasolio e con potenza termica nominale dichiarata pari a 97 kW, con realizzazione del punto di emissione E12;
- l'impianto di combustione connesso al punto di emissione E12, alimentato a gasolio e con potenza termica nominale dichiarata pari a 97 kW, non è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'Art. 272, comma 1 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 (rif. Allegato IV, Parte I, lett. bb);
- le acque reflue derivanti dal lavaggio delle apparecchiature di processo e delle cisterne per il trasporto del latte, dal raffreddamento degli impianti produttivi e dai servizi igienici dello stabilimento, sono trattate, preliminarmente al recapito in rete fognaria, mediante impianto di depurazione con potenzialità dichiarata pari a 3.000 A.E., costituito da sezione primaria di degrassatura e da sezione secondaria di ossidazione biologica a fanghi attivi;
- le linee di trattamento dei fanghi che operano nell'ambito di impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialità inferiore a 10.000 abitanti equivalenti per trattamenti di tipo biologico non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'Art. 272, comma 1 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 (rif. Allegato IV, Parte I, lett. p-bis);

PRESCRIZIONI

a) rispettare i valori limite per le emissioni convogliate, indicati nel quadro riassuntivo in Allegato 1;

b) realizzazione, in fase di costruzione, di tutte le misure indicate nel progetto e relativi allegati tecnici agli atti del Servizio Autorizzazioni Ambientali della Regione Umbria;

c) fino all'adozione da parte dell'autorità competente, di specifico fac-simile per la registrazione, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, dei controlli analitici discontinui previsti nell'autorizzazione, nonché dei casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, alla corretta tenuta del registro per gli impianti soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera come da fac-simile adottato con D.G.R. n. 204 del 20/01/1993, con pagine numerate, bollate dall'Ente di controllo e firmate dal responsabile dello stabilimento;

d) prescrizioni di carattere generale:

- d.1 la Ditta, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, nuovi e/o oggetto di modifica dovrà darne comunicazione alla Regione Umbria - Servizio Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni, 61, Perugia all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Sud - Sicurezza, Distretto di Foligno - Spoleto - Valnerina e al Sindaco del Comune di Norcia (PG);

- d.2 la messa a regime degli impianti dovrà avvenire dopo non oltre 30 giorni dalla relativa data di messa in esercizio;

- d.3 le date in cui verranno effettuati i monitoraggi di competenza del gestore dovranno essere preventivamente comunicate alla Regione Umbria - Servizio Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni, 61, Perugia e all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Sud - Sicurezza, Distretto di Foligno - Spoleto - Valnerina;

- d.4 i valori di emissione, espressi in flusso di massa e in concentrazione, dovranno essere misurati nelle condizioni di esercizio più gravose;

- d.5 la concentrazione degli inquinanti deve essere riferita alle condizioni normali, $T = 0^{\circ}\text{C}$ (273°K), $P = 1 \text{ atm}$ ($101,3 \text{ kPa}$), previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo;

- d.6 la Ditta, entro 15 giorni dall'effettuazione delle misure, dovrà trasmettere le certificazioni analitiche, redatte, fino alla predisposizione di specifica modulistica da parte dell'autorità competente, secondo la D.G.R. n. 9480 del 24/12/1996, alla Regione Umbria - Servizio Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni, 61, Perugia e all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Sud - Sicurezza, Distretto di Foligno - Spoleto - Valnerina;

- d.7 la sezione di sbocco dei camini dovrà superare di almeno 1 metro la linea di colmo del tetto; per le emissioni che generano comprovati fenomeni di molestia, in particolare, la sezione di sbocco dovrà di norma superare di almeno 3 metri la linea di colmo del tetto e comunque 1 metro la linea di colmo del tetto di ogni edificio nel raggio di 30 metri;

- d.8 i condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti gassosi dovranno essere provvisti di idonei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento;

- d.9 le caratteristiche, il posizionamento ed il numero minimo dei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento delle emissioni dovranno essere conformi a quanto stabilito nelle norme UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 15259:2008 e loro successive modificazioni;

- d.10 le prese di campionamento di cui sopra dovranno essere previste anche a monte di eventuali sistemi di abbattimento delle emissioni;

- d.11 l'accessibilità ai punti di misura dovrà essere tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro; in particolare la piattaforma di lavoro per il campionamento delle emissioni dovrà soddisfare i requisiti di cui alla norma UNI 13284-1:2003 e successive modificazioni;

- d.12 la data, l'orario e i risultati delle misure effettuate alle emissioni dovranno essere annotati sul registro di cui al punto c), foglio B, ai fini dei monitoraggi previsti dall'art. 269, comma 4 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152;
- d.13 qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento dovuta a manutenzione o guasto, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, dovrà comportare la tempestiva sospensione delle lavorazioni interessate per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti;
- d.14 il Gestore è comunque tenuto ad informare la Regione Umbria e l'Area Dipartimentale Arpa Umbria competente in merito ai succitati casi di interruzione dell'attività produttiva entro le successive otto ore;
- d.15 Il Gestore che, nel corso del monitoraggio di propria competenza, accerti la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti deve procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile; le medesime difformità devono essere da costui specificatamente comunicate all'Autorità competente per il controllo entro 24 ore dall'accertamento;
- d.16 il Gestore dovrà definire procedure ed istruzioni operative documentate rispetto alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di abbattimento; in particolare l'elenco degli organi e dei componenti da controllare e/o sostituire e la frequenza del controllo e/o della sostituzione dovranno trovare corrispondenza nelle indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto nel relativo manuale d'istruzione, d'uso e manutenzione (che dovrà essere sempre tenuto a disposizione dell'Autorità di Controllo);
- d.17 le procedure e le istruzioni operative di cui al precedente paragrafo dovranno essere riferite anche ai sistemi automatici di pulizia degli elementi filtranti relativi ai dispositivi di abbattimento per materiale particellare a setto fibroso mediante es. scuotimento meccanico, pulizia ad aria in senso inverso (reverse-flow), pulizia con impulsi di aria compressa (reverse-pulse o reverse-jet);
- d.18 i sistemi di abbattimento per materiale particellare a setto fibroso dovranno essere provvisti di dispositivi deputati al controllo del corretto funzionamento in grado di rilevare l'intasamento e/o la rottura tramite registrazione del valore della pressione differenziale a monte e a valle dell'elemento filtrante e di segnalare adeguatamente brusche cadute della pressione differenziale dovute alla rottura del filtro;
- d.19 gli interventi relativi alle attività di manutenzione degli impianti di abbattimento, dovranno essere annotati nel registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, come da fac-simile adottato dall'Autorità competente, il giorno stesso dell'interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento;
- d.20 i punti di emissione dovranno essere contraddistinti mediante opportuna cartellonistica;

e) prescrizioni specifiche:

- e.1 entro 15 giorni dalla data fissata per la messa a regime, la Ditta dovrà effettuare almeno 2 misure al punto di emissione E11 nell'arco di 10 giorni;
- e.2 successivamente, i monitoraggi dovranno essere effettuati a cura del Gestore con periodicità annuale per i punti di emissione E1, E2, E4 ed E11;
- e.3 per l'effettuazione degli autocontrolli periodici devono essere seguiti i seguenti metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati:

Ossidi di azoto	espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2006
Monossido di carbonio		UNI EN 15058:2006
Sostanze alcaline	esprese come Na(OH)	NIOSH 7401:1994

Ossigeno		UNI EN 14789:2006
Umidità		UNI EN 14790:2006
Pressione		UNI EN ISO 16911-1:2013
Temperatura		UNI EN ISO 16911-1:2013
Velocità e portata		UNI EN ISO 16911-1:2013

- e.4 annotazione sul foglio C del registro dei controlli, degli interventi di manutenzione e/o sostituzione degli impianti di abbattimento;

- e.5 ai sensi dell'Art. 294, comma 1, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti connessi ai punti di emissione E1 ed E2 dovranno essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;

CONDIZIONI

le prescrizioni dell'autorizzazione potranno essere modificate:

- a seguito di emanazione dei decreti previsti all'art. 271 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, comma 2;
- a seguito di fissazione di valori da parte della Regione dell'Umbria in applicazione dell'art. 271, commi 3, 4 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152;
- a seguito dei risultati delle misure effettuate;
- a seguito di variazioni quali-quantitative delle materie prime utilizzate;
- a seguito del manifestarsi di problemi igienico-ambientali;

L'Istruttore direttivo Tecnico

P.L. Bonaccini Gianluca



QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

Allegato 1

Ragione Sociale GRUPPO GRIFO AGROALIMENTARE Unità **Norcia** **PG** Via dell'Economia - Loc. Opaco
Società Agricola Cooperativa **Produttiva:**

Punto Emissione	Provenienza	Inquinante	Valore emissione	u.m.	Portata (Nm³/h)	Durata media nelle 24h (h/g)	Frequenza emissione (gg/a)	Temperatura (°C)	Dimensioni camino (m)				Impianto abbattimento
									h	dia	L1	L2	
E1	Generatore vapore	di Polveri	5 ^[1]	mg/Nm³	2.517	12	151	150	8,70	0,50	-	-	
		Ossidi di azoto	200										
		Monossido di carbonio	100										
E2	Generatore vapore	di Polveri	5 ^[1]	mg/Nm³	2.554	12	151	150	8,70	0,50	-	-	
		Ossidi di azoto	200										
		Monossido di carbonio	100										
E3	Impianto termico civile	Titolo II, Parte V, D.Lgs. 152/2006	-	-	897	-	-	-	8,50	0,30	-	-	
E4	Generatore vapore	di Polveri	5 ^[1]	mg/Nm³	700	10	312	108	8,00	0,30	-	-	
		Ossidi di azoto	200										
		Monossido di carbonio	100										
E5	Sfiato sistema del vuoto macchinari confezionamento p.f.	Emissione scars. significativa	-	-	-	8	54	Ambiente	4,30	0,60	-	-	
E6	Impianto termico civile	Titolo II, Parte V, D.Lgs. 152/2006	-	-	-	-	180	-	-	-	-	-	

segue Repertorio n.217/2020

Punto Emissione	Provenienza	Inquinante	Valore emissione	u.m.	Portata (Nm³/h)	Durata media nelle 24h (h/g)	Frequenza emissione (gg/a)	Temperatura (°C)	Dimensioni camino (m)					Impianto abbattimento
									h	dia	L1	L2		
E9	Impianto termico civile	Titolo II, Parte V, D.Lgs. 152/2006	-	-	-	-	-	180	-	-	-	-	-	
E10	Ricambio aria prod. ricotta	D.Lgs. 152/06, art. 272 c. 5	-	-	-	-	10	260	Ambiente	-	-	-	-	
E11	Vasca di sgrassaggio e lavaggio griglie	Sostanze alcaline	5	mg/Nm³	4.000	-	8	240	40	8,70	0,45	-	-	
E12	Impianto di combustione	D.Lgs. 152/06, Art. 272 c. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Legenda:	
Punto Emissione	Note
E1, E2, E4	Tenore O ₂ di riferimento = 3% vol. Ossidi di azoto espressi come NO ₂ ^[1] Il valore limite deve essere rispettato entro il 01/01/2030
E11	Nuovo punto di emissione Sostanze alcaline espresse come Na(OH)
E12	Nuovo punto di emissione